Sintesi CCNL

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

Alimentaristi



Sottoscritto dalle parti sindacali datoriali e dei lavoratori:













Sintesi CCNL

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

ALIMENTARISTI

Sottoscritto dalle parti sindacali datoriali e dei lavoratori

U.A.I. Unione Artigiani Italiani e delle PMI - Confederazione Nazionale

U.A.I. – T.C.S. Unione Turismo Commercio e Servizi

U.A.I. FNGI

ATECA

FEDERAZIONE ITALIANA LIBERI – FEDERLIBERI

UNIONLIBERI

UNIONE DEI CONTRIBUENTI – UNIONCONTRIBUENTI

ASSOCIAZIONE PER LE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI STRANIERE IN ITALIA – AISI

PROFESSIONE & FAMIGLIA

CONFINTESA

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente contratto collettivo regola, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra le imprese condotte in forma singola, societaria o, comunque, associata che svolgono attività inquadrate nel settore alimentare e panificazione Iscritte all'Albo delle imprese Artigiane, nonché attività affini e connesse, quali:

Settore Alimentare

- acque minerali e bibite in acqua minerale;
- alcolici in generale ed acqueviti;
- alcool;
- alimentari vari;
- alimenti dietetici e della prima infanzia;
- alimenti precotti (surgelati, in scatola, ecc.)
- alimenti zootecnici;
- apicoltura;
- birra e malto;
- biscotti e fette biscottate:
- involucri naturali per salumi;
- cacao, cioccolato, caramelle e confetteria;
- condimenti e spezie;
- conserve animali;
- dolciaria:
- frantoi;
- gelateria;
- lattiero-casearia;
- lavorazioni e conserve ittiche;
- liquori, acque e bevande gassate e non;
- lievito;
- macellazione e lavorazione di carni;
- molitura dei cereali ed altre lavorazioni di semi e granaglie;
- oli e grassi vegetali, animali, e da semi e frutti oleosi;
- paste alimentari, cous cous e prodotti farinacei simili;
- pasticceria fresca e conservata;
- pastificazione;
- piadina e similari;
- pizza;
- preparazioni alimentari varie;
- prodotti alimentari vegetali e di frutta conservati;
- prodotti amidacei;
- prodotti di panetteria;
- produzioni e sottoproduzioni affini e derivate dalla produzione di spiriti;
- riserie;
- rosticceria, gastronomia, friggitoria, panineria e similari che svolgono prevalentemente attività di produzione;

- torrefazione del caffè, succedanei del caffè e thè;
- yogurterie;
- vini;
- zucchero e dolcificanti;
- produzione di alimenti con vendita al minuto, anche in forma ambulante o di posteggio;
- produzione di ghiaccio.

Settore Panificazione

Il presente CCNL si applica ai lavoratori dipendenti da imprese di panificazione, anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita del pane, generi alimentari vari, annessi o comunque collegati al laboratorio di panificazione, con il quale debbono, tuttavia, avere titolarità comune o ristretta nell'ambito dei gradi di parentela e di affinità previsti per l'impresa familiare.

ISTITUTI E CONTENUTI

ISTITUTI CONTENUTI Il lavoratore assunto con ogni tipologia di contratto è soggetto ad un periodo di prova che non potrà essere superiore a: Settore Alimentare 6 mesi per i lavoratori classificati nel 1° livello super; 6 mesi per i lavoratori classificati nel 1° livello; 5 mesi per i lavoratori classificati nel 2° livello; 4 mesi per i lavoratori classificati nel 3° A livello; 3 mesi per i lavoratori classificati nel 3° livello; 2 mesi per i lavoratori classificati nel 4° livello; 45 giorni per i lavoratori classificati nel 5° livello; 30 giorni per i lavoratori classificati nel 6° livello; 30 giorni per i lavoratori classificati come apprendisti. Periodo di prova Art.23 Settore Panificazione 3 mesi per i lavoratori classificati nel livello A1 Super; 2 mesi per i lavoratori classificati nel livello A1; 45 giorni per i lavoratori classificati nel livello A2; 45 giorni per i lavoratori classificati nel livello A3; 30 giorni per i lavoratori classificati nel livello A4; 3 mesi per i lavoratori classificati nel livello B1; 2 mesi per i lavoratori classificati nel livello B2; 45 giorni per i lavoratori classificati nel livello B3; 30 giorni per i lavoratori classificati nel livello B4;

30 giorni per i lavoratori classificati come apprendisti.

Orario di lavoro Art. 41

La durata dell'orario di lavoro è fissata in 40 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giorni. Una eventuale diversa distribuzione dell'orario settimanale è possibile in attuazione di provvedimenti delle autorità competenti che prevedano differenti regimi di apertura e chiusura delle attività o in relazione alla ubicazione dell'azienda
L'orario giornaliero di lavoro è di norma di 8 ore

Banca delle ore Art. 50

Straordinario,

Artt. 48-49

Notturno, Festivo

Per adesione volontaria del lavoratore, il recupero delle ore di straordinario svolte, compresa la eventuale traduzione in termini di quantità oraria delle maggiorazioni spettanti secondo le modalità di cui al precedente articolo, può avvenire per l'intero ammontare delle ore straordinarie prestate e della suddetta quantificazione oraria della corrispondente maggiorazione, se risultante da atto sottoscritto tra l'impresa ed il lavoratore medesimo.

Per il lavoro straordinario, festivo, notturno ed a turno settore alimentare sono corrisposte le seguenti maggiorazioni, in aggiunta alla normale retribuzione, da calcolarsi sulla retribuzione tabellare oraria individuale:

- lavoro straordinario diurno 30%
- lavoro straordinario notturno 50%
- lavoro compiuto nei giorni festivi 40%
- lavoro straordinario festivo e domenicale 60%
- lavoro domenicale con riposo compensativo 10%
- lavoro notturno 30%
- lavoro straordinario festivo notturno 60%
- lavoro a turni in ciclo continuo notturno 30%

Per il lavoro straordinario, festivo, notturno ed a turno settore panificazione sono corrisposte le seguenti maggiorazioni, in aggiunta alla normale retribuzione, da calcolarsi sulla retribuzione tabellare oraria individuale:

- lavoro straordinario diurno 30%
- lavoro straordinario notturno 50%
- lavoro compiuto nei giorni festivi 20%
- lavoro straordinario festivo e domenicale 75%

Riposi settimanali, riposi compensativi Art. 42

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale che coincide normalmente con la domenica o con altro giorno della settimana laddove disposizioni amministrative prevedano l'esercizio dell'attività nella giornata domenicale.

Flessibilità orario di lavoro artt. 32-33	Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa nel settore alimentare, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 80 ore. Per il settore panificazione nelle aree soggette a consistenti variazioni dei consumi collegate ai flussi turistici, sono ammesse prestazioni domenicali in regime di flessibilità. In tale caso, le ore prestate nel corso della giornata domenicale, oltre l'orario contrattuale, verranno retribuite con la maggiorazione del 30%. Nelle stesse aree è ammesso il superamento del monte ore annuo di flessibilità fino ad un massimo di 112 ore.
Ferie e permessi Artt. 43-45	Il personale di cui al presente contratto ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 28 (ventotto) giorni lavorativi; inoltre in caso di matrimonio l'operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni. In occasione della nascita, dell'adozione internazionale o dell'affidamento preadottivo di un minore (provvedimento di affido a scopo preadottivo) sono riconosciuti al padre due giorni di permesso retribuito. Ha altresì diritto, per ciascun evento, ad un permesso retribuito di giorni tre in caso di decesso di parenti di primo grado e negli altri casi previsti dalla legge. Il permesso di cui sopra non è conteggiabile nelle ferie.
Tipologie di retribuzione Art. 48	Di norma la retribuzione dei lavoratori è costituita dalle seguenti voci: - paga base nazionale, come qui sotto riportata - eventuali scatti d'anzianità - altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva - eventuali indennità contrattuali
Mensilità	13 mensilità.
Premio risultato Art. 11	Potrà essere negoziato in sede aziendale attraverso l'ente bilaterale
Malattia Art. 61	In caso di interruzione del servizio per malattia e infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo pari a 12 mesi. In caso di più assenze i periodi di conservazione del posto su indicati si intendono riferiti ad un arco temporale pari a 24 mesi.

Trattamento economico per malattia Art. 61

In caso di malattia o infortunio non sul lavoro superiore a 8 giorni, le aziende garantiranno ai lavoratori un'integrazione economica fino al raggiungimento del 100% a partire dal 1º giorno e fino al 180° giorno;

in caso di malattia di durata inferiore o pari a 8 giorni viene riconosciuta al lavoratore una integrazione economica a carico dell'azienda fino al raggiungimento del 100% della retribuzione a partire dal 4º giorno.

Infortunio Art. 61

Durante l'assenza dal lavoro causata da infortunio o malattia professionale, il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto sino a guarigione clinica e comunque per un periodo non superiore a quello per il quale percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge. Nel caso di assenza causata da infortunio sul lavoro il lavoratore ha diritto alla conserva- zione del posto fino a guarigione clinica.

I termini di preavviso, che decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione, sono così stabiliti:

- due mesi nel caso di licenziamento;
- un mese nel caso di dimissioni.

Preavviso Art. 66

In caso di mancato preavviso in tutto od in parte nei termini suddetti, è dovuta dall'una all'altra parte una indennità sostitutiva equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

Contrattazione collettiva decentrata Art. 15

L'Osservatorio nazionale può delegare o incaricare gli analoghi livelli regionali e provinciali di occuparsi di specifiche materie attraverso l'Organismo Paritetico Regionale e l'Organismo Paritetico Provinciale.

Part time Art.25

Il rapporto di lavoro a tempo parziale sia per le nuove assunzioni che per il personale in servizio può essere di tipo:

- orizzontale, quando la prestazione giornaliera ridotta si svolge per tutti i giorni della settimana lavorativa;
- verticale, quando la prestazione a tempo pieno si svolge solo per alcuni giorni della settimana, del mese o dell'anno;

 misto, quando la prestazione viene resa secondo una combinazione delle modalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.

Tempo determinato Art.27

Nelle imprese da 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato, che gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di inserimento, è consentita l'assunzione di 3 lavoratori a tempo determinato. Per le imprese con più di 5 dipendenti e fino a 10, è consentita l'assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni due o frazione, con arrotondamento all'unità superiore.

Per le imprese con più di 10 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentita l'assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato nella percentuale del 25% dei lavoratori con arrotondamento all'unità superiore.

Il ricorso al lavoro in somministrazione è consentito nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali, nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti, nonché nelle seguenti ulteriori ipotesi:

- punte di più intensa attività di natura temporanea derivanti da richieste della clientela cui non possa farsi fronte con il normale organico aziendale per la quantità e/o specificità dei servizi richiesti;
- quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un servizio predeterminato nel tempo e che non possa essere attuato ricorrendo unicamente al normale organico aziendale;
- per l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente occupate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale.

Lavoro in somministrazion e Art. 30

I prestatori di lavoro in somministrazione non potranno superare, per ciascun trimestre, la media dell'10% dei lavoratori occupati dall'impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

I contributi a favore dell'ENBIUC, dovranno essere mensilmente versati, tramite Bonifico Bancario, per gli eventuali adempimenti previsti dall' ENBIUC (visitare il sito:

Ente Bilaterale EN.BI.U.C. Art. 9

www.ENBIUC.it).
I versamenti all' ENBIUC dovranno avvenire negli importi differenziati per tipologia contrattuale

I Contributi dovuti all' ENBIUC per la generalità dei Lavoratori, assunti con contratto a tempo determinato superiore a 12 mesi, a tempo indeterminato, in apprendistato e/o a tempo parziale, per contratti fino a 24 ore settimanali (compresi dirigenti e quadri)

Welfare E Sanità Integrativa Art.62

L'Ente Bilaterale **EN.BI.U.C.**, previa delibera del proprio Comitato di Gestione finalizzata a valutare la sostenibilità finanziaria, mette a disposizione il Fondo Sanitario EUROSALUTE o similari; ad integrazione ed ampliamento delle coperture già esistenti secondo i termini di legge vigenti.

Classificazione Artt. 37-38

La classificazione degli operai è organizzata su 8 diverse declatorie per i settori alimentari e 9 diverse declatorie per il settore panificazione

Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i diciotto anni ed i ventinove anni. La durata normale del periodo di apprendistato viene determinata in base percorso ed obiettivo formativo come di seguito indicato:

Settore Alimentare

- 1° Gruppo (livelli 1°, 1°s) durata: 5 anni e 6 mesi
- 2° Gruppo (livelli 2°,3°a, 3°, 4°) durata: 5 anni
- 3° Gruppo (livello 5°) durata: 3 anni

Panificazione Gruppo A

- 1° Gruppo (livelli A1, A1s) durata: 5 anni
- 2° Gruppo (livello A2) durata: 4 anni e 6 mesi
- 3° Gruppo (livello A3) durata: 3 anni

Panificazione Gruppo B

- 1° Gruppo (livelli B1) durata: 5 anni
- 2° Gruppo (livello B2) durata: 4 anni e 6 mesi
- 3° Gruppo (livello B3) durata: 3 anni

Apprendistato Art. 26

Il trattamento economico durante l'apprendistato è determinato dall'applicazione delle percentuali, riportate nelle Tabelle di seguito, sulla retribuzione contrattuale (minimi retributivi, ex contingenza ed EDR) del livello di inquadramento finale di uscita del contratto.

Tabella 1 – Settore Alimentare:

GRUPPI	I sem	II sem	III	ΙV	V sem	VI	VII	VIII	ΙX	X sem	ΧI
1°	70%	70%	75%	75%	85%	85%	85%	95%	95%	100%	100%
2°	70%	70%	75%	75%	85%	95%	95%	95%	100%	100%	
3°	70%	70%	75%			100%					

Tabella 2 – Settore Panificazione:

GRUPPI	I sem	II sem	III sem	IV sem	V sem	VI sem	VII sem	VIII sem	IX sem	X sem
1°	70%	70%	75%	75%	85%	85%	95%	95%	100%	100%
2°	70%	70%	75%	75%	85%	85%	95%	100%	100%	
3°	70%	70%	75%	95%	100%	100%				

SETTORE ALIMENTARE

LIVELLO	MINIMO	INDENNITA'	TOTALE
		DI FUNZIONE	
1°S	2142,42	36,15	2177,57
1°	1922,59	-	1922,59
2°	1760,04	-	1760,04
3°A	1640,12	-	1640,12
3°	1551,33	-	1551,33
4°	1488,05	-	1488,05
5°	1419,34	-	1419,34
6°	1327,93	-	1327,93

TABELLE RETRIBUTIVE CONGLOBATE

SETTORE PANIFICAZIONE

LIVELLO	MINIMO	INDENNITA'	RETRIBUZIONE
		SPECIALE	
A1°S	1808,77	94,77	1903,54
A1°	1681,54	88,06	1769,60
A2°	1574,85	82,63	1657,48
A3°	1442,06	75,92	1517,98
A4°	1366,27	72,05	1438,32
B1°	1770,90	92,19	1863,09
B2°	1454,86	76,44	1531,30
B3°	1369,73	72,56	1442,29
B4°	1299,03	68,69	1367,72